REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n.14/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37563** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

xxxxxx, xxxxxxxxx, nato a xxxxxx il xxxxxxx e ivi residente alla xxxx xxxxxx, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pietro Attilio Galati, e dell'avv. Oronzo Palma Modoni, che lo rappresentano e difendono;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dell'ente, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 21 gennaio 2025 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Franca Maria Alfarano, l'avv. Ilaria De Leonardis per l'I.N.P.S. e, in virtù di delega, l'avv. Massimiliano Franco per il ricorrente;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data xxxxxxx, xxxxxx, come sopra generalizzato, titolare di pensione diretta cat. xxxxxx n. xxxxxx con decorrenza settembre xxxxxx, coniugato con la sig.ra xxxxxxx, riferisce:

- di aver presentato in data xxxxxx istanza all'I.N.P.S., richiedendo la concessione dell'ANF con componente inabile dell'importo fisso mensile di euro 39,77, tab.21 c seconda fascia, con l'ordinaria prescrizione quinquennale;
- di aver presentato ricorso al comitato provinciale che veniva rigettato.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, nel richiamare la decisione della Corte di cassazione n. 7668/96 e la Circolare INPS n.11/99, ritiene di aver diritto alla concessione dell'Assegno Nucleo Familiare ai sensi della Legge 153/1988, in quanto la coniuge è affetta da patologie che la rendono certamente inabile, con prescrizione quinquennale dalla data di presentazione della domanda o da altra data validamente ritenuta in corso di causa.

Si è costituito l'I.N.P.S., il quale ha segnalato che l'ufficio ha proceduto alla liquidazione con pagamento degli arretrati dal xxxx al xxxxx, con accredito previsto unitamente alla rata di xxxxxxx.

Pertanto, l'Istituto, nel chiedere un rinvio al fine di verificare l'avvenuto pagamento, ha chiesto venga dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere e, in relazione alla richiesta precedente il periodo xxxxxx, che il ricorso venga rigettato in quanto per i periodi precedenti al xxxxx non sussiste il requisito sanitario come accertato dal Centro Medico Legale INPS.

In via subordinata, l'I.N.P.S. ha eccepito la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali.

Con ordinanza a verbale dell'udienza del 17 settembre 2024, è stata accolta la richiesta di rinvio.

In vista della successiva udienza, l'Ente previdenziale ha depositato copia del cedolino del mese di xxxxxxx da cui risulta il pagamento di quanto richiesto.

All'udienza del 21 gennaio 2025, il legale del ricorrente ha chiesto la

declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese, mentre il difensore dell'I.N.P.S., nel chiederne la compensazione, ha insistito per il rigetto della parte della domanda relativa al periodo antecedente il dicembre xxxxxx.

La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

Il ricorso ha ad oggetto il riconoscimento del diritto all'Assegno Nucleo Familiare ai sensi della Legge 153/1988 dalla data di presentazione della domanda.

Come detto, le parti si sono date atto dell'avvenuto riconoscimento del beneficio da parte dell'Ente previdenziale con decorrenza dal dicembre xxxxxxx.

Sussistono dunque i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

Al riguardo, va segnalato che la decorrenza riconosciuta dall'Ente previdenziale, dicembre xxx, risulta più favorevole rispetto a quella richiesta con il ricorso in esame, ovvero dalla data della domanda presentata nel novembre xxxx.

Tenuto conto che il riconoscimento del beneficio è avvenuto successivamente al deposito del ricorso, sussistono i presupposti per la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n.37563**, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'I.N.P.S. alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate nell'importo complessivo di €. 300,00 (trecento/00), da distrarsi in favore dei legali antistatari.

Così deciso, in Bari, all'udienza in data 21 gennaio 2025.

IL GIUDICE

Andrea Costa
(f.to digitalmente)

Depositata il 22.1.2025
Il Funzionario
Franca Maria Alfarano
(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi della ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Andrea Costa
(f.to digitalmente)

Depositata il 22.1.2025
Il Funzionario
Franca Maria Alfarano
(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari 22.1.2025 Il Funzionario (f.to digitalmente) Franca Maria Alfarano I